



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONVENZIONE

SERVIZIO DI CASSA

INDICE

PREMESSE

- Art.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
- Art.2 DURATA DELLA CONVENZIONE
- Art.3 RECESSO
- Art.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art.5 RISERVATEZZA
- Art. 6 PRESTAZIONI DELLA BANCA - ISTITUTO CASSIERE
- Art.7 MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE
- Art.8 CONDIZIONI ECONOMICHE
- Art.9 RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE
- Art.10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Art.11 ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art.12 ESCLUSIONE DEL SUBAPPALTO
- Art.13 DEPOSITO CAUZIONALE
- Art.14 PENALITA'
- Art.15 GARANZIE
- Art.16 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- Art.17 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE
- Art.18 SPESE ED ONERI FISCALI
- Art.19 DOMICILIO
- Art.20 RINVIO
- Art.21 FORO COMPETENTE

Premesse

Si stabilisce che nella Convenzione saranno usati i termini e le definizioni seguenti:

Banca/Istituto cassiere: soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di cassa.

Servizio di Cassa: complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria di ISPRA.

Convenzione: atto stipulato tra ISPRA e _____.

Responsabile della Convenzione: persona delegata da ISPRA al controllo della perfetta esecuzione del servizio nonché del regolare adempimento da parte della Banca di tutte le prescrizioni prevista dalla Convenzione.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (in seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Stefano Laporta nato a Lecce il 28/06/1967

E

La/Il (denominazione per esteso della controparte) di seguito denominata “.....”, con sede e domicilio fiscale in, via, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentata/o dal (ovvero) agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù della(**delega o altro atto equipollente**) n... .. del, dal, nato a, il

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento del servizio di cassa di ISPRA.

Tale servizio ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria di ISPRA finalizzate, in particolare, alla riscossione di tutte le entrate, fruttifere ed infruttifere, al pagamento di tutte le spese facenti capo all'Istituto, alla custodia dei titoli e valori di pertinenza dell'Istituto medesimo, in conformità alle disposizioni sul sistema di Tesoreria Unica per enti e organismi pubblici di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.i. .

L'Istituto bancario ha l'obbligo, di gestire tutte le disponibilità e mezzi finanziari dell'Ente alle condizioni della presente convenzione nonché di erogare tutte le ulteriori prestazioni previste nel Capitolato tecnico (allegato 1) così come migliorate nell'offerta tecnica della banca aggiudicataria (allegato 2).

La banca assume l'obbligo di rilasciare, su richiesta di ISPRA, garanzie fideiussorie a favore di terzi, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico (allegato 1).

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni, rinnovabile, su richiesta di ISPRA, per un biennio.

ISPRA, ai fini del rinnovo, valuterà la sussistenza di motivi di convenienza, di opportunità e di pubblico interesse.

Art. 3 – Recesso

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno quattro mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento regolarmente eseguite.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di cassa sarà svolto nei locali messi a disposizione da ISPRA, nella sede di Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, dove saranno effettuate tutte le operazioni relative a pagamenti e riscossioni di ISPRA nonché del personale dipendente o comunque collegato alla struttura operativa di ISPRA stesso.

Le modalità tecniche e operative inerenti lo svolgimento del servizio saranno quelle indicate dalla Banca nell'offerta presentata in sede di gara.

Per l'uso dei locali sopra citati, la Banca rimborserà annualmente ad ISPRA un importo proporzionale alle superfici occupate per il canone di affitto, le utenze ed i servizi prestati (energia elettrica, condizionamento, pulizie); rimborserà altresì un importo pari al 50% dell'imposta di registro annuale che ISPRA è tenuta a versare per il proprio contratto di locazione.

Per l'anno 2015 tale importo è pari ad € 11.676,25 oltre IVA e verrà per gli anni successivi rivalutato in base all'indice di aggiornamento applicato al canone di affitto pagato dall'ISPRA alla Società proprietaria dell'immobile.

L'inosservanza dell'obbligo del pagamento annuale suddetto canone di locazione sarà causa di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c.

Art. 5 – Riservatezza

L'Istituto cassiere si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui viene a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 6 – Prestazioni della Banca - Istituto cassiere

• *Riscossioni*

Le entrate sono riscosse dalla Banca mediante reversali di incasso, emesse da ISPRA su modelli appositamente predisposti e firmati secondo le modalità previste dall'Ente.

La Banca è autorizzata a riscuotere tutte le somme disposte a favore di ISPRA.

L'accredito di tali somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui la Banca ne avrà la disponibilità. L'Istituto provvederà a regolarizzare tali riscossioni con l'emissione delle relative reversali a firme congiunte.

Sarà cura di ISPRA trasmettere alla Banca le firme autografe delle persone autorizzate a disporre sul c/c.

Le eventuali revoche e/o modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate non saranno opponibili alla Banca finché questo non ne avrà ricevuto comunicazione scritta.

- ***Pagamenti***

La Banca effettuerà i pagamenti a seguito di mandati emessi a firma congiunta nonché ordini di pagamento (pagamenti esteri o sostitutivi di mandato) emessi a firma singola ovvero secondo disposizioni ISPRA.

La banca assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti per il personale dipendente di ISPRA il giorno 27 (ventisette) di ogni mese. Nell'ipotesi in cui il giorno 27 (ventisette) del mese coincida con un giorno festivo, il cassiere procederà al pagamento il giorno lavorativo precedente.

Sarà cura di ISPRA trasmettere alla banca le firme autografe delle persone autorizzate a disporre sul c/c.

Le eventuali revoche e/o modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne avrà ricevuto comunicazione scritta.

I pagamenti, saranno eseguiti dalla Banca nel rispetto della normativa vigente (vedi Art. 5); in particolare per transazioni extra PSD, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno lavorativo successivo al ricevimento dei relativi ordini secondo le modalità indicate negli stessi.

In caso di segnalata urgenza da parte di ISPRA i pagamenti dovranno essere effettuati nella stessa giornata di ricezione dell'ordinativo.

Per i pagamenti eseguiti per cassa direttamente al beneficiario, sarà cura della Banca raccogliere le firme di quietanza del beneficiario stesso sul relativo mandato o sull'ordine di pagamento o, nel caso di mandati collettivi, sulla distinta allegata.

La Banca non potrà richiedere alcuna commissione né ad ISPRA, né ai beneficiari dell'accredito, sia presso il proprio servizio bancario che presso altre banche ed Istituti di Credito, di stipendi o compensi in favore del personale dipendente ed equiparato.

- ***Anticipazioni di tesoreria***

La Banca, su richiesta di ISPRA, ha l'obbligo di concedere allo stesso, entro un tempo massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente, applicando all'importo il tasso debitore pari all'Euribor ad 1 mese, tasso 365 media mese precedente, come rilevato sul Sole 24 ore, aumentato/diminuito dello spread proposto, comprensivo di commissioni e spese comunque denominate.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme.

Prioritariamente rispetto alle anticipazioni di cassa, la Banca – all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge – utilizzerà immediatamente per cassa le somme aventi specifica destinazione, comprese quelle derivanti da mutui, al fine di supplire a temporanee crisi di liquidità, a costo zero per l'Ente.

Viene esclusa sempre la commissione di massimo scoperto anche in quanto si procederà, se del caso, con le anticipazioni di cassa.

- ***Amministrazione titoli e valori in deposito***

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà di ISPRA alle più favorevoli condizioni vigenti, seguendone le variazioni, fornendo a richiesta di ISPRA, e comunque alla fine dell'esercizio, aggiornate situazioni.

Alle condizioni suddette saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati a terzi per cauzione a favore di ISPRA, con l'obbligo per la Banca di non procedere alla

restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini di ISPRA, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

- ***Altri servizi***

La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:

- il conto di evidenza riassuntivo dei movimenti di cassa;
- gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- le eventuali altre evidenze previste dalla legge.

ISPRA e la Banca procederanno ogni mese, ovvero quando ISPRA lo riterrà opportuno, all'elaborazione del quadro di raccordo delle risultanze delle proprie contabilità; nel caso sia ISPRA a richiederlo, il suddetto quadro dovrà essere prodotto entro e non oltre due giorni dalla richiesta.

Al quadro di raccordo dovrà essere allegato l'elenco delle spese e delle entrate sospese (in assenza di mandato o reversale) e delle reversali e mandati ineseguiti o parzialmente eseguiti.

I mandati e le reversali eseguiti dovranno essere restituiti mensilmente ad ISPRA con apposita distinta, in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito alla Banca firmato per benestare.

Nel caso di mandato e/o reversale annullato la Banca dovrà tempestivamente darne comunicazione ad ISPRA nonché provvedere alla restituzione dell'ordinativo entro e non oltre 3gg lavorativi.

Le quietanze rilasciate dalle Sezioni di Tesoreria devono essere inviate ad ISPRA in apposito plico.

La Banca dovrà garantire, un collegamento home banking al fine di permettere l'eventuale trasferimento telematico delle reversali e dei mandati e la consultazione giornaliera di tutta la movimentazione effettuata.

L'onere della sicurezza del suddetto collegamento ricadrà sulla Banca. Inoltre saranno a carico della Banca il costo di attivazione del collegamento telematico, tutti gli eventuali canoni e altri oneri derivanti dall'utilizzo del servizio per tutta la durata del contratto e la fornitura del software e delle eventuali licenze d'uso.

Detto software e la connessione telematica con ISPRA dovranno garantire la sicurezza e la correttezza formale e di contenuto dei files ricevuti/inviati.

ISPRA metterà a disposizione le informazioni tecniche necessarie per la connessione telematica.

La Banca dovrà garantire, a richiesta di ISPRA e senza alcun onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che dovessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi ed assicurare quando richiesto da ISPRA la trasmissione per via telematica di mandati, reversali e ordini di pagamento. In particolare l'interscambio dovrà essere garantito attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia. Analogamente dovrà essere garantita la connessione al SIOPE, di cui all'art. 28 legge 289/2002.

Art. 7 – Modifiche della prestazione

Il presente contratto potrà essere, di comune intesa, emendato e modificato qualora ciò sia necessario a garantire l'ottimale espletamento del servizio.

Art. 8 – Condizioni economiche

Le condizioni economiche della convenzione saranno quelle oggetto di aggiudicazione e resteranno invariate per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali modifiche apportate previo accordo tra le parti.

Il Servizio di cassa nel suo complesso, ivi compresa la modalità di pagamento tramite modello F24 EP, l'eventuale custodia di titoli e valori di proprietà di ISPRA, i pagamenti all'estero e le riscossioni dall'estero è reso dalla Banca senza diritto di alcun compenso.

Tutti i rapporti di conto, compresi quelli provvisori costituiti da terzi in favore di ISPRA, saranno trattati secondo le seguenti condizioni:

- a) Spese per tenuta conto: Esente.
- b) Valuta delle riscossioni dei pagamenti: Esente.
- c) Spese fisse di chiusura: Esente.
- d) Commissione su massimo scoperto: Esente.
- e) Commissione su bonifici bancari: Esente.
- f) Acquisti/vendita stacco cedole, opzioni, premi, custodia titoli, ecc: Esenti da costi.

Per i mandati di pagamento in valuta estera la Banca garantisce l'espletamento di tale servizio gratuitamente.

Altrettanto gratuitamente (senza alcuna spesa e/o commissione) dovrà essere garantito il servizio relativo alla fornitura e gestione delle carte di credito aziendali; inoltre non verrà applicata alcuna commissione sugli importi addebitati ad ISPRA relativi al servizio "Telepass".

Per tutte le ulteriori operazioni ed i servizi resi dalla banca, non connesse con il servizio di cassa, ove le parti non concordino sulla loro prestazione a titolo gratuito, la banca applicherà le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria e comunque improntate ai costi.

Il tasso creditore annuo sulle giacenze dei conti fruttiferi ed il tasso debitore annuo saranno quelle oggetto di offerta.

La capitalizzazione degli interessi attivi, a favore di ISPRA, nonché la capitalizzazione degli interessi passivi, a favore della banca, avverrà con cadenza trimestrale.

Art. 9 - Responsabile della Convenzione

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento delle prestazioni relative alla Convenzione saranno controllate e verificate da ISPRA tramite il Responsabile della Convenzione o, in caso di assenza o impedimento, da un suo sostituto. Entrambi i nominativi verranno comunicati per iscritto alla Banca entro 30 gg dalla sottoscrizione della Convenzione.

Art. 10 - Responsabile del servizio

La Banca dovrà designare un proprio responsabile del servizio al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, comunicandone ad ISPRA le generalità unitamente ai recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.

Il responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che regolano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per l'esecuzione del contratto e la conduzione dei servizi

collegati. In caso di assenza, impedimento o sostituzione del responsabile, dovrà essere prontamente comunicato il nominativo di un sostituto.

Art. 11 – Attrezzature e macchinari per l'esecuzione del servizio

L'impiego di attrezzature e/o di macchinari da parte della Banca sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale, in ogni caso, sarà tenuta a verificarne la conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 12 – Subappalto e cessione della Convenzione

E' fatto divieto di subappalto.

La presente Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

La violazione dei divieti di cui ai punti 1 e 2, comporta la risoluzione di diritto della convenzione ex art.1456 c.c., nonché il risarcimento del danno.

Art. 13 – Deposito cauzionale

L'Istituto bancario non è tenuto a prestare cauzione, salvo che ciò non venga successivamente disposto da norme legislative o ministeriali, ma è responsabile, ai sensi di legge, di tutti i valori e documenti ad esso affidati.

Art. 14 - Penalità

E' previsto il riconoscimento nei confronti di ISPRA di una penale nella misura dell'1 % (uno per cento) commisurata al valore di ciascuna operazione effettuata dalla Banca oltre i termini e/o con l'inosservanza delle modalità stabilite, salvo maggior danno.

Qualora la Banca intenda richiedere l'abbandono della penalità applicabile, deve presentare istanza ad ISPRA, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare la ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione scritta con cui ISPRA notifica la determinazione ad applicare la penalità per inadempienza e/o ritardo contestato. In caso di inadempienze continuative ISPRA, dopo tre formali contestazioni nel corso di un esercizio finanziario, può recedere unilateralmente con preavviso di quattro mesi.

Art. 15 - Garanzie

La Banca risponde in proprio dell'esecuzione delle obbligazioni assunte nei confronti di ISPRA, salvo i casi di forza maggiore e comunque indipendenti dalla volontà della Banca.

A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni, la Banca si obbliga nei confronti di ISPRA a tenerla indenne da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del personale che impiega, potrà incorrere.

Art. 16 – Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna Parte per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della Parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto.

Art. 17 – Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

L'esecuzione del servizio, oggetto della presente Convenzione, è disciplinato, dalla seguente normativa:

- Legge 29/10/1984 n. 720 istitutiva del sistema della tesoreria unica e dei decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa;
- DPR n. 97 del 27 febbraio 2003 sul regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2011 (G. U. n° 284 del 6 dicembre 2011) sull'aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012 sul ripristino del sistema di tesoreria unica "pura";
- il sistema SIOPE, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006 n. 135553 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 attuativo della Direttiva comunitaria n. 64/2007, altrimenti detta PSD (Payment Service Directive);
- ogni altra disposizione di legge o regolamento afferente la gestione del servizio vigente nell'ambito della durata della convenzione oggetto della presente gara.

Art. 18 – Spese ed oneri fiscali

Sono a carico della Banca le eventuali spese relative alla stipula, imposta di bollo e registrazione della presente Convenzione.

Art. 19 – Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 ed il/la, in, Via.....

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, la normativa vigente in materia e quanto presentato in sede di offerta dalla Banca.

Art. 21 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Per ISPRA

Per la Banca

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui agli Artt.2-4-6-8-12-14-15-16-18-21, le cui clausole - rilette e approvate - vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per ISPRA

Per la Banca